

Allegato all'atto

n. 21813/2025

PER DELEGA DEL DIRETTORE PROVINCIALE
LA FORNITURA
Giovanni Mombello

Allegato "A"

al verbale di assemblea straordinaria n. 1 del 29-08-2025

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "COMUNITA' ENERGETICA PARROCCHIALE

LAVENO MOMBELLO ETS"

Art. 1 - Costituzione

1.1. Ai sensi degli artt. 36 ss. c.c. e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato anche "Codice del Terzo Settore") è costituita l'Associazione senza scopo di lucro denominata "COMUNITA' ENERGETICA PARROCCHIALE LAVENO MOMBELLO ETS" (di seguito, l'"Associazione").

Art. 2 - Sede

2.1. L'Associazione ha sede in LAVENO MOMBELLO (VA).

2.2. La variazione di indirizzo all'interno del medesimo comune è deliberata dal Consiglio Direttivo e non necessita di modifica statutaria.

2.3. Con deliberazione del Consiglio Direttivo, delegazioni e uffici potranno essere costituiti anche all'estero, nelle località in cui l'Associazione svolge le attività funzionali al raggiungimento dei propri scopi.

Art. 3 - Durata

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 4 - Scopi e attività

4.1. L'Associazione intende costituire una comunità di energia rinnovabile (d'ora in poi, "CER") - ai sensi dell'art. 22 Direttiva (UE) 2018/2001 e del d.lgs. 8 novembre 2021, n. 199, nonché delle relative disposizioni attuative - per fornire benefici ambientali, economici e sociali a livello di comunità agli associati, promuovendo l'installazione di impianti a fonte rinnovabile, la condivisione della energia prodotta e la riduzione dei costi energetici degli associati all'interno degli ambiti territoriali delimitati ai sensi del d.lgs. 8 novembre 2021, n. 199 e dalle norme di attuazione dell'art. 22 Direttiva (UE) 2018/2001 e s.m.i., mediante lo svolgimento di tutte le attività a tal fine consentite, nei modi e nei limiti di seguito descritti. A tal fine, l'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più delle seguenti Attività di Interesse Generale di cui all'art. 5, comma 1 del D.lgs. n. 117/17:

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, alla tutela degli animali e alla prevenzione del



randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281, nonché alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni e servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

4.2. L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, Attività Diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, ivi comprese attività di carattere commerciale tra cui la vendita di energia in eccedenza, quella cioè non autoconsumata né condivisa, purché non inibite alle CER. L'organo sociale deputato a individuare tali attività è il consiglio direttivo dell'Associazione

4.3. L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

4.4. L'Associazione non ha scopo di lucro e non distribuisce, neppure in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, salva diversa previsione di legge.

Eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, dovranno essere utilizzate per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

4.5. L'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di quota energia condivisa espresso in percentuale all'Allegato 1 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica 7 dicembre 2023, n. 414, è destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione.

4.6. Non costituisce distribuzione di utili la corresponsione *pro quota* agli associati del contributo per la valorizzazione dell'energia elettrica autoconsumata e del contributo per l'energia elettrica oggetto di incentivazione (ex art. 7.1. Testo Integrato Autoconsumo Diffuso, d'ora in



poi, "TIAD"). La corresponsione dei contributi rientra nella fornitura di benefici ambientali, economici e/o sociali.

Art. 5 - Partecipazione all'Associazione

5.1. L'adesione all'Associazione, in qualità di CER, è aperta e volontaria, a chi condivide le finalità dell'Associazione.

5.2. Possono far parte dell'Associazione tutte le persone fisiche, piccole e medie imprese, enti territoriali o autorità locali, ivi incluse le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale nonché amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica (di seguito: ISTAT) secondo quanto previsto all'articolo comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.196, situati nel territorio della stessa zona di mercato appartenente alla rete elettrica nazionale, come previsto ai sensi del D.lgs. 8 novembre 2021, n. 199 e dell'Allegato A alla delibera ARERA 27 dicembre 2022 n. 727/2022/R/eel come integrato e modificato dalla deliberazione 15/2024/R/eel.

5.3. Gli associati che, ai sensi dell'art.4 co. 2 del D.Lgs. n. 117/2017, risultano riconducibili ai soggetti che non possono acquisire la qualifica di "Ente del Terzo Settore" non potranno, in ogni caso, assumere la direzione, il

coordinamento o il controllo dell'Associazione. Gli altri associati, di cui al comma 5.2, possono invece esercitare poteri di controllo dell'Associazione.

5.4. L'ammissione dei soci è libera. Per l'ammissione all'Associazione è richiesta la domanda scritta dell'Ente/soggetto candidato.

5.5. La decisione sull'ammissione è rimessa alla valutazione del Consiglio Direttivo dell'Associazione, sulla base dei requisiti richiesti dagli artt. 5.1. e 5.2. del presente Statuto ed è comunicata all'interessato con successiva annotazione nel libro degli associati. Il Consiglio Direttivo decide sulla domanda di ammissione deliberando a maggioranza assoluta dei suoi componenti, entro 30 giorni.

5.6. L'iscrizione all'Associazione decorre dalla data della delibera di ammissione e implica l'accettazione del presente Statuto.

5.7. Se non è diversamente stabilito dall'Assemblea, l'adesione all'Associazione è gratuita. È facoltà dell'Assemblea prevedere una quota associativa per coprire i costi di funzionamento dell'Associazione ed eventualmente gli investimenti della stessa.

Art. 6 - Diritti e doveri degli associati

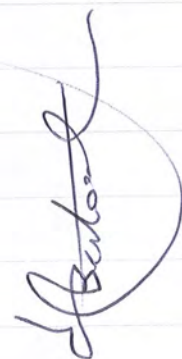
6.1. Gli associati hanno uguali diritti e doveri, in conformità alle previsioni dello Statuto.



6.2. L'adesione all'Associazione garantisce all'associato il diritto di voto nell'assemblea ordinaria e straordinaria, il diritto a proporsi quale candidato all'elezione degli organi sociali, nonché il diritto di esaminare i libri sociali.

6.3. L'Associazione svolge il ruolo di referente per la richiesta di accesso alla valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa ex Allegato A della delibera ARERA 27 dicembre 2022, n. 727/2022/R/eel come integrato e modificato dalla deliberazione 15/2024/R/eel, dalle "Regole operative per l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso e al contributo PNRR" GSE di cui all'Allegato 1 del D.D. del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 23 febbraio 2024, n. 22, dal d.lgs. 8 novembre 2021, n. 199 nonché dai futuri provvedimenti previsti in attuazione delle disposizioni contenute nel d.lgs. 8 novembre 2021, n. 199.

6.4. L'Associazione è il soggetto delegato e responsabile del riparto della valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa nonché potrà dare mandato senza rappresentanza ad un produttore membro, ad un cliente finale membro nonché ad un produttore "terzo" di un impianto/UP la cui energia elettrica prodotta rileva nella configurazione, che risulti essere una ESCO certificata UNI 11352 ai sensi dell'Allegato A della delibera ARERA 27 dicembre 2022 n. 727/2022/R/eel come integrato e modificato dalla deliberazione



15/2024/R/eel, dalle "Regole operative per l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso e al contributo PNRR" GSE di cui all'Allegato 1 del D.D. del Ministero dell'Ambiente e della sicurezza Energetica 23 febbraio 2024, n. 22 e dai futuri provvedimenti previsti in attuazione delle disposizioni della suddetta delibera e di quelli previsti dal d.lgs. 8 novembre 2021, n. 199.

6.5. Gli associati sono tenuti a osservare le norme del presente statuto, a eseguire le deliberazioni adottate dagli organi sociali, a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione e a versare la quota associativa eventualmente stabilita dall'Assemblea.

6.6. Gli associati mantengono i propri diritti come clienti finali ai sensi della regolamentazione in materia di energia elettrica, compreso quello di scegliere il proprio venditore di energia elettrica.

Art. 7 - Esclusione, recesso e ulteriori cause di cessazione dall'appartenenza all'Associazione degli associati

7.1. Gli associati cessano di appartenere all'Associazione per morte, decadenza, scioglimento, ammissione a procedure concorsuali, recesso, o mancato versamento della quota associativa, qualora prevista, per almeno 2 anni.



7.2. È causa di esclusione dall'Associazione la perdita dei requisiti stabiliti all'art. 5 del presente Statuto. Gli associati sono tenuti a comunicare immediatamente all'Associazione il venir meno dei requisiti.

7.3. Gli associati possono recedere in ogni momento.

7.4. Il recesso può essere esercitato con un preavviso di almeno 30 giorni dando comunicazione al Consiglio Direttivo mediante lettera raccomandata o altra modalità che assicuri l'avvenuta ricezione.

7.5. Il recesso dell'associato ha effetto dalla data indicata dall'associato nel rispetto del preavviso indicato, può avvenire in qualsiasi momento ed è a titolo gratuito. Le quote associative non saranno rimborsate e gli eventuali finanziamenti conferiti rimarranno in essere ai termini e condizioni pattuiti.

7.6. In presenza di gravi motivi, il Consiglio Direttivo dell'Associazione può deliberare l'esclusione dell'associato dall'Associazione, salvo il diritto dell'associato di ricorrere all'Assemblea entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione della delibera del Consiglio Direttivo. In tal caso, gli effetti della decisione di esclusione sono sospesi sino alla deliberazione dell'Assemblea che conferma o revoca la decisione del Consiglio Direttivo. Costituisce causa di esclusione, ad esempio, il caso in cui l'associato:

a) danneggi moralmente o materialmente l'Associazione;

b) non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto.

7.7. Fatto salvo quanto previsto del secondo periodo dell'art. 7.5, l'associato receduto o escluso non può vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione e non può ripetere i contributi versati all'Associazione. Gli obblighi assunti nei confronti dell'Associazione non si estinguono.

Art. 8 - Organi

8.1. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) Organo di controllo, ove nominato;
- e) Revisore Legale dei conti, ove nominato.



Art. 9 - Assemblea

9.1. L'Assemblea è costituita da tutti gli associati.

9.2. L'Assemblea indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed inoltre:

- a) nomina e revoca i membri del Consiglio Direttivo tra cui il Presidente;
- b) nomina e revoca, quando previsto, l'Organo di Controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

c) approva il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo dell'Associazione;

d) approva le modifiche del presente statuto e la decisione sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;

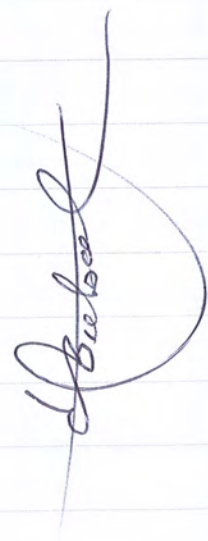
e) delibera sulla proposta di regolamento per la ripartizione dei ricavi derivanti dall'energia condivisa e sull'utilizzo delle tariffe incentivanti;

f) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

g) approva, ove previsto, l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

9.3. L'Assemblea si riunisce a iniziativa del Presidente o su richiesta motivata di un decimo degli associati o per decisione del Consiglio Direttivo. Il Presidente è, in ogni caso, tenuto a convocare l'assemblea almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo, entro il quarto mese dalla chiusura dell'esercizio sociale.

9.4. L'Assemblea è convocata dal Presidente mediante comunicazione scritta, trasmessa anche per e-mail o con mezzi idonei ad attestarne l'avvenuta ricezione, all'indirizzo comunicato dall'associato, almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per la riunione. La convocazione deve contenere



la data, il luogo e l'ora fissati per l'adunanza di prima e, eventualmente, anche di seconda convocazione, nonché l'indicazione dell'ordine del giorno. In difetto di convocazione, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipino di persona o siano rappresentati per delega tutti gli associati.

9.5. Ogni associato, con iscrizione valida al momento della convocazione e coerentemente con la previsione dell'art. 6.2. dello statuto, ha diritto di prendere parte all'Assemblea e di esercitare il diritto di voto, eventualmente facendosi rappresentare da un altro associato munito di delega scritta. Nessun associato può ricevere più di tre deleghe.

9.6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal membro più anziano del Consiglio Direttivo.

9.7. In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli associati, mentre in seconda convocazione essa è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti.

9.8. Hanno diritto di voto tutti gli associati con iscrizione valida al momento della convocazione. Si considera quale data d'iscrizione quella in cui è stata adottata la delibera di ammissione dell'associato. Ciascun associato esprime un solo voto.



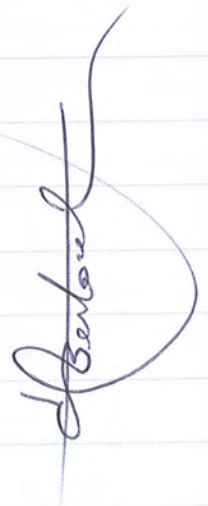
9.9. La partecipazione all'Assemblea può avvenire anche mediante teleconferenza o videoconferenza. In tal caso, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui è presente il Presidente. Le riunioni in teleconferenza o videoconferenza sono valide qualora sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti, di regolare il suo svolgimento, di constatare e proclamare i risultati delle votazioni, nonché sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

9.10. Le deliberazioni per la nomina e la revoca del Presidente e dei membri del Consiglio Direttivo sono assunte con voto segreto. Risultano eletti coloro che abbiano ottenuto il maggior numero di voti. Qualora per uno o più seggi due o più soggetti abbiano ottenuto un ugual numero di voti, si procede al ballottaggio.

9.11 L'Assemblea delibera, sia in prima che in seconda convocazione con la maggioranza della metà più uno dei voti espressi. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente o in sua mancanza quello del Vicepresidente.

9.12. Il Presidente cura la redazione dei verbali dell'Assemblea e la loro trascrizione su di un apposito libro.

Art. 10 - Consiglio Direttivo



10.1. Il Consiglio Direttivo è nominato dall'Assemblea ed è composto da 3 (tre) a 5 (cinque) membri, compreso il Presidente. L'assemblea elegge la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. La maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo è eletta tra persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati, scelti anche tra soggetti non associati.

Ai sensi dell'art. 26, comma 5 del D.lgs. n. 117/17, la nomina di uno o più amministratori, a seconda del numero effettivo di membri del Consiglio Direttivo effettivamente eletti, spetta esclusivamente agli enti religiosi civilmente riconosciuti associati.

10.2. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica 3 (tre) esercizi, scadono con l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e possono essere rieletti. Oltre che per la scadenza del termine, cessano per morte, sopravvenuta incapacità, rinuncia o revoca da parte del soggetto che li ha nominati.

10.3. In caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento di uno o più dei suoi membri nel corso del mandato, deve essere convocata l'assemblea dei soci al fine di nominare i nuovi membri del consiglio, in ossequio al principio di elettività delle cariche sociali, di democraticità, delle pari opportunità e di uguaglianza tra tutti gli associati.



Il sostituto così nominato resta in carica sino a quando vi sarebbe rimasto il membro sostituito.

10.4. Il Consiglio Direttivo è titolare di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione, fatti salvi i poteri attribuiti dallo Statuto o da previsioni inderogabili di legge ad altri organi.

Il Consiglio Direttivo, in particolare:

- a) determina le linee generali di attività dell'Associazione in coerenza con le sue finalità istituzionali;
- b) promuove e coordina l'attività dell'Associazione;
- c) dà esecuzione alle delibere assembleari;
- d) predispone i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione;
- e) stabilisce le condizioni e i limiti previsti per i rimborsi spesa dovute per le attività dei volontari.

10.5. Il Consiglio Direttivo può delegare parte dei propri poteri a uno o più dei suoi membri. Non possono essere delegate le competenze di cui al precedente comma lettera a) e d).

10.6. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, di propria iniziativa o su richiesta di almeno 2 (due) componenti, mediante comunicazione scritta, trasmessa anche tramite e-mail, o con mezzi idonei ad attestarne l'avvenuta ricezione, almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'D. Bertone', is written vertically on the right side of the page. The signature is stylized with a large loop at the top and bottom.

per la riunione. La convocazione deve contenere la data, il luogo e l'ora fissati per l'adunanza e l'indicazione dell'ordine del giorno. In caso di urgenza, la convocazione può essere recapitata, con le medesime modalità, con un preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore prima della riunione. In assenza di convocazione, la riunione si intende validamente costituita con la presenza di tutti i membri del Consiglio Direttivo.

10.7. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente dell'Associazione ed è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

10.8. La partecipazione alle riunioni del Consiglio Direttivo può avvenire anche mediante teleconferenza o videoconferenza. In tal caso, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui è presente il Presidente. Le riunioni in teleconferenza o videoconferenza sono valide qualora sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti, di regolare il suo svolgimento, di constatare e proclamare i risultati delle votazioni, nonché sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.



10.9. Il Presidente, o un consigliere incaricato, cura la redazione dei verbali del Consiglio Direttivo e la loro trascrizione su di un apposito libro.

Art. 11 - Presidente

11.1. Il Presidente del Consiglio Direttivo è nominato dall'Assemblea. Il Presidente è anche Presidente dell'Associazione; dura in carica 3 (tre) esercizi, scade con l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio e può essere rinominato per un massimo di due ulteriori mandati.

11.2. Il Presidente ha la legale rappresentanza, sostanziale e processuale, dell'Associazione e ha facoltà di rilasciare procure generali o speciali e di nominare e revocare i difensori dell'Associazione avanti a qualsiasi Autorità amministrativa o giurisdizionale.

11.3. Il Presidente:

- a) convoca il Consiglio Direttivo e l'Assemblea e assume la presidenza delle relative adunanze;
- b) sottopone al Consiglio Direttivo le linee generali dell'attività dell'Associazione e ne cura l'attuazione;
- c) cura la redazione dei verbali del Consiglio Direttivo e la loro trascrizione su di un apposito libro.

A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'D. Butera', written vertically on the right margin of the page.

11.4. In caso di assenza o impedimento del Presidente esercita le sue funzioni il componente del Consiglio Direttivo più anziano per età.

La sua firma fa fede nei confronti dei terzi dell'assenza o impedimento del Presidente.

Art. 12 - Organo di controllo

12.1 L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 30 del D.lgs. n. 117/17.

12.2 I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

12.3 L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

12.4 Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la Revisione Legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.



12.5 L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

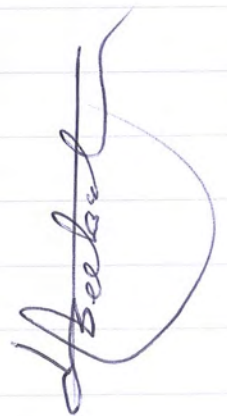
12.6 I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 13 - Revisore Legale dei conti

13.1 Nei casi previsti dall'art. 31 del D.lgs. n. 117/17, l'associazione deve nominare, qualora l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile, un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art. 14 - Patrimonio

14.1. Il patrimonio dell'Associazione risulta composto da: quote associative; contributi degli associati; corrispettivi per l'attività esercitata; disposizioni testamentarie e donazioni; contributi di enti pubblici e privati; avanzi di gestione destinati a patrimonio dal



Consiglio Direttivo; e rendite dei beni pervenuti, a qualunque titolo, all'Associazione.

14.2. L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento della quota annua di iscrizione, se deliberata dall'Assemblea. È comunque facoltà degli associati di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari ed a quelli annuali.

Art. 15 - Entrate

Sono entrate dell'Associazione:

- a) i versamenti volontari degli associati;
- b) i corrispettivi di attività istituzionali ed eventualmente, secondarie e strumentali rispetto a queste.
- c) il contributo per la valorizzazione dell'energia elettrica autoconsumata (ex art. 7.1. TIAD), se destinato almeno in parte dai membri all'Associazione;
- d) il contributo per l'energia elettrica oggetto di incentivazione (ex art. 7.1. TIAD), se destinato almeno in parte dai membri all'Associazione;
- e) altri ricavi compatibili con le finalità dell'Associazione, tra cui il ricavato dalla vendita dell'energia elettrica prodotta dagli impianti detenuti dalla CER in qualità di produttore in

Ar
C
ale di
1999

eccedenza rispetto all'energia condivisa e i proventi degli altri servizi previsti dall'oggetto sociale;

f) l'eventuale quota di iscrizione da versarsi all'atto dell'ammissione all'Associazione, ove stabilita dall'assemblea;

g) i versamenti o donazioni volontarie degli associati;

h) i contributi delle pubbliche amministrazioni, degli enti locali, degli istituti di credito e di altri enti in genere;

i) i contributi derivanti dalla partecipazione a bandi pubblici regionali, nazionali, Comunitari o a bandi indetti da enti privati;

j) gli introiti da manifestazioni e da raccolte pubbliche effettuate in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazioni nonché da eventuali iniziative di raccolta fondi nei modi e nei termini previsti dal D.lgs. n. 117/17;

k) gli introiti da azioni promozionali e da ogni altra iniziativa consentita dalla legge;

l) le donazioni e lasciti;

m) i contributi di imprese e privati;

Art. 16 - Esercizio finanziario e bilancio consuntivo

16.1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1 ° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

16.2. L'Assemblea approva il bilancio economico di previsione entro il 30 giugno dell'anno precedente ed entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio approva il bilancio consuntivo relativo all'esercizio terminato. Al ricorrere di particolari esigenze, il bilancio è approvato dall'Assemblea entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

16.3. I bilanci con i relativi allegati debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei dieci giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, consentendone l'esame a tutti quei soci che lo richiedano.

16.4. I bilanci dovranno essere redatti adottando gli specifici modelli ministeriali per i bilanci degli ETS, ai sensi dell'art. 13 Codice del Terzo Settore e dei decreti attuativi del Codice del Terzo Settore e depositati presso il RUNTS, entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio (art. 13 Codice del Terzo Settore e art. 48 Codice del Terzo Settore).

Art. 17 - Modifiche statutarie

17.1. Le proposte di modifica dello statuto dell'Associazione possono essere presentate all'Assemblea dal Consiglio Direttivo da almeno 1/3 (un terzo) degli associati.



17.2. Le relative deliberazioni sono validamente assunte in prima convocazione con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti), o in seconda convocazione con la presenza della metà più uno, degli associati iscritti al momento della presentazione della proposta, e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

17.3. I quorum di cui al comma precedente si applicano anche alle decisioni di fusione, scissione e trasformazione dell'Associazione.

Art. 18 - Scioglimento, estinzione e devoluzione

18.1. Le proposte di scioglimento anticipato dell'Associazione possono essere presentate all'Assemblea dal Consiglio Direttivo o da almeno 1/3 (un terzo) degli associati.

18.2. Lo scioglimento dell'Associazione, e la conseguente devoluzione del patrimonio residuo sono deliberati dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati iscritti al momento della convocazione dell'Assemblea. Con la delibera che dispone lo scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori, preferibilmente scelti tra i propri associati, determinandone i poteri.

18.3. In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo al termine della liquidazione è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio



regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni stabilite dall'assemblea, ai sensi dell'art. 9 del Codice del Terzo Settore.

Art. 19 - Volontari e Lavoratori

19.1. I volontari sono persone che, per loro libera scelta, svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

19.2. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo e dal Codice del Terzo Settore sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

19.3 Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117. La qualità di

volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

19.4 L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

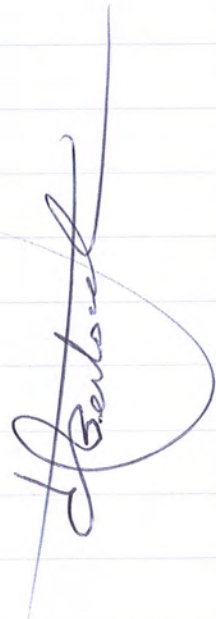
19.5 L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura ai sensi dell'articolo 16 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

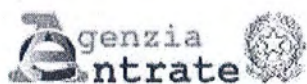
Art. 20 - Foro competente

Per qualunque controversia sorga in dipendenza di affari sociali o della interpretazione o esecuzione del presente statuto, è competente il Foro di VARESE.

Art. 21 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto e dai relativi regolamenti attuativi si applicano le disposizioni, le norme di legge e regolamentari vigenti in materia nell'ordinamento giuridico italiano e della normativa del Terzo Settore.

A large, stylized handwritten signature in blue ink, likely belonging to the president or a representative of the association, is written vertically on the right side of the page.



DIREZIONE PROVINCIALE DI: VARESE

UFFICIO TERRITORIALE DI: GAVIRATE

Registrazione di Atto Privato

Il 18/09/2025 , presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TM8 , serie 3 , numero 218

data di stipula: 29/08/2025

ident.vo telematico: TM825L000218000HH per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: 92040230127

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	ATTO NON AVENTE PER OGGETTO PRESTAZIONI A CONTENUTO PATRIMONIALE

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

92040230127				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 0,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento: